



**REGIONE TOSCANA**  
**Giunta Regionale**

**Direzione Ambiente ed Energia**

**SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI**  
**ENERGIA, INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

**PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)**

**Prot. n. vedi lato segnatura**

**Data vedi lato segnatura**

**Oggetto:** Paur ex decreto legislativo 152/2006 articolo 27-bis e legge regionale 10/2010 articolo 73-bis. Progetto di *“Polo di gestione integrata dei rifiuti di legoli - razionalizzazione funzionale delle infrastrutture e degli impianti di servizio della discarica e contestuale recupero di nuove volumetrie”* in località Legoli, Comune di Peccioli (Pi). Proponente: Belvedere spa - **trasmissione contributo**.

**Regione Toscana**  
**Direzione Ambiente ed energia**  
**Settore regionale Via - Vas**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale.

**NORMATIVA, PIANI E PROGRAMMI DI RIFERIMENTO:**

rifiuti: decreto legislativo 152/2006 parte IV; legge regionale 25/1998; piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (delibera consiglio regionale 94/2014).

**ISTRUTTORIA E VALUTAZIONI SPECIFICHE, RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI PROGRAMMATICI E PROGETTUALI NONCHÉ ALLE COMPONENTI AMBIENTALI RIFERITE AGLI ARTICOLI 4 E 5 COMMA 1 LETTERA C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 DI COMPETENZA DEL SOGGETTO CHE SCRIVE.**

**COMPONENTE RIFIUTI**

Il procedimento unico in esame riguarda il progetto di razionalizzazione e recupero volumetrie della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in località Legoli nel Comune di Peccioli, presentato dalla società Belvedere spa.

E' attualmente in esercizio il modulo della discarica denominato Legoli 2, autorizzato con Aia rilasciata dalla Provincia di Pisa con decreto dirigenziale n. 4702 del 11/11/2014, così come modificata con successivi decreti di Regione Toscana.

Nell'impianto possono essere conferiti, sulla base della vigente autorizzazione, rifiuti urbani trattati e scarti e sovralli derivanti dal loro trattamento, nonché alcune tipologie di rifiuti speciali non pericolosi.

Per quanto emerge dalla documentazione presentata, il progetto di modifica in esame, prevede in sintesi:

1. un diverso rimodellamento morfologico della discarica volto a migliorare sia l'aspetto complessivo dell'impianto sia la gestione ambientale, la cui realizzazione consentirà di recuperare ulteriori volumetrie utili per la messa a dimora dei rifiuti.

La soluzione proposta prevede che i nuovi volumi vengano ricavati realizzando uno sbarramento in corrispondenza della linea spartiacque che delimita le due vallecole all'interno delle quali sono collocate la vecchia discarica ormai ultimata (denominata Legoli 1) e quella attualmente in esercizio (denominata Legoli 2). Il progetto prevede sia la realizzazione di un nuovo bacino di stoccaggio dei rifiuti, posto nella zona sud-est in adiacenza all'attuale, sia il sormonto di Legoli 1

e Legoli 2, fino ad ottenere un unico corpo discarica. L'incremento di progetto è quantificato in circa 4.330.00 mc di volumetrie utili per lo smaltimento e in 1.300.000 mc di rifiuti da conferire a recupero per le coperture provvisorie, per un volume complessivo di progetto pari a 5.630.000 mc e una vita utile della discarica di ulteriori 18 anni.

2. una complessiva riorganizzazione funzionale, con una contestuale razionalizzazione dei sistemi di gestione del percolato e del biogas, nonché una nuova collocazione degli impianti di servizio.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di programmare una interruzione dei conferimenti dopo 14 anni (al termine della coltivazione della Fase 4) e dopo 16 anni (al termine della coltivazione della Fase 5.1) e poter intervenire con le operazioni di ripristino ambientale.

Il presente contributo riguarda il procedimento di Via, presente all'interno del Paur, relativamente agli aspetti di pianificazione di rifiuti di competenza del settore scrivente.

Si fanno salve le verifiche tecniche degli interventi proposti e la loro conformità con le vigenti normative di settore (fra le quali in particolare il decreto legislativo 36/2003 e i criteri di localizzazione nello stesso indicati), per la valutazione delle quali si rimanda al Settore regionale competente in materia di autorizzazioni.

#### Pianificazione

Il progetto prevede che nei volumi di ampliamento vengano conferiti solo rifiuti speciali non pericolosi.

Trattandosi di impianto in esercizio il proponente afferma che verranno garantiti i conferimenti di rifiuti urbani e speciali fino a completamento dei volumi autorizzati con l'Aia vigente.

Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.

La gestione dei rifiuti speciali, prevista dal progetto, è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali il Piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (Prb), approvato con delibera del Consiglio regionale 94/2014, contiene solo obiettivi generali, tra i quali che venga promosso il completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando al contempo il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Si richiama a tale proposito la delibera di Giunta regionale n. 19 del 15/01/2018, che invita i gestori delle discariche di rifiuti non pericolosi, che ricevono rifiuti speciali, a dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli da fuori regione.

La priorità dei conferimenti di rifiuti speciali prodotti in Regione Toscana contribuisce infatti al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di garantire uno sbocco ai rifiuti originati dall'attività produttiva regionale, in concreta attuazione del principio di prossimità.

Si ricorda tuttavia che la strategia europea sollecita una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica, principio applicabile anche alle future previsioni in materia di gestione dei rifiuti speciali. In particolare la direttiva 1999/31/CE - direttiva del Consiglio relativa alle discariche di rifiuti (come modificata dalla direttiva 2018/850/UE), prevede che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica debba essere ridotta al 10%.

L'articolo 179 del decreto legislativo 152/2006 pone inoltre, fra i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti, lo smaltimento quale l'ipotesi residuale.

Pertanto si ritiene che il ricorso alla discarica debba comunque costituire una soluzione residuale nelle more dei necessari adeguamenti impiantistici, anche del sistema produttivo, in un'ottica di circolarità del ciclo di vita della materia che massimizzi il riciclo e il recupero degli scarti di

produzione e del consumo.

Si rileva infine la necessità che, come affermato dal proponente, le fasi di realizzazione del progetto, per come strutturate e riportate negli specifici elaborati, garantiscano la possibilità di completamento delle volumetrie attualmente autorizzate per il conferimento dei rifiuti urbani.

Si rimanda al settore regionale competente al rilascio dell'autorizzazione di porre le condizioni atte a garantire quanto sopra, nel rispetto della programmazione di Ato.

Per ogni altra considerazione in merito ai flussi futuri in discarica si rimanda alle valutazioni dell'Ato Toscana Costa, tenuto conto, anche, del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati -Piano dell'economia circolare, già adottato con delibera del Consiglio regionale n. 68 del 27/09/2023 e in fase di approvazione.

### Criteri di localizzazione

Si premette che qualora il progetto relativo ad un impianto di gestione rifiuti esistente preveda occupazione di nuovo suolo è sempre necessaria la verifica puntuale dei vincoli ricadenti nell'area interessata nel quadro organico delle previsioni dell'allegato 4 al piano regionale

Nel caso in esame il progetto, oltre a svilupparsi in sormonto degli esistenti lotti Legoli 1 e Legoli 2, comprende anche alcune aree al di fuori dei confini dei lotti stessi. Tale previsione, per quanto sopra indicato, determina la necessità di una verifica dei criteri di localizzazione, contenuti nel piano regionale di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb), che insistono sulla porzione del progetto che va a interessare il nuovo suolo.

Il proponente, nell'ambito dello studio preliminare ambientale, ha prodotto una tabella riassuntiva della verifica condotta in rapporto ai criteri di localizzazione definiti al paragrafo 3.4.2 *discariche di rifiuti non pericolosi* dell'allegato 4 al Prb, nella quale rileva:

- assenza di criteri escludenti, rimandando per il dettaglio ai paragrafi 7 e 8 del Sia stesso;
- presenza del criterio penalizzante "*Aree sottoposte a vincolo idrogeologico ai sensi del r.d. 3267/1923*";
- presenza di alcuni criteri preferenziali.

Tuttavia si rileva che nel progetto di modifica precedentemente presentato, che interessava la medesima area, era stata rilevata l'operatività dei seguenti criteri escludenti, ritenuta poi dal proponente superata a seguito della previsione di interventi volti a garantire la stabilità delle aree di progetto e affermando che interventi analoghi erano già stati effettuati sui lotti esistenti:

- *Aree in frana o soggette a movimenti gravitativi, aree individuate a seguito di dissesto idrogeologico, aree interessate da limitazioni transitorie ex art. 65, comma 7, del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *Aree individuate dai Piani di Bacino ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera n) del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;*
- *Aree dove i processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali potrebbero compromettere l'integrità della discarica.*

Nel paragrafo 8 del Sia, richiamato dal proponente, si descrive una situazione geomorfologica dell'area che conferma la presenza dei criteri escludenti sopracitati, in quanto si evidenzia che:

- l'area interessata dagli interventi risulta, in parte, inclusa nelle aree individuate e perimetrate con la sigla P.F.3 (Pericolosità geomorfologica elevata);
- in funzione degli studi eseguiti, all'area oggetto di intervento sono state attribuite le seguenti classi di pericolosità geologica media (G.2) e elevata (G.3). La Classe G.3 di pericolosità geologica coinvolge la quasi totalità delle aree interessate dagli interventi ad esclusione dell'area dedicata agli uffici che ricade esclusivamente in Classe G.2 di pericolosità geologica.

Nel medesimo paragrafo si fa tuttavia presente che:

- l'area non è interessata da frane attive, movimenti gravitativi e/o processi morfologici superficiali che potrebbero compromettere l'integrità della discarica e aree individuate dall'Autorità di Bacino a pericolosità molto elevata, che avrebbero potuto precludere la possibilità di realizzazione dell'intervento;
- ricadono in aree individuate e perimetrate con la sigla P3a solo una modesta parte dell'area di intervento interessata dall'interramento controllato (sul fianco sinistro), la parte orientale dell'area di approvvigionamento terre collocata anch'essa sul fianco sinistro (zona 2) e marginalmente l'area impianti, pur non essendo interessate da frane attive, movimenti gravitativi e/o processi morfologici superficiali che potrebbero compromettere l'integrità della discarica;

Nel paragrafo nel 9 del Sia si afferma inoltre che la stabilità risulta garantita dalle condizioni di progetto.

Per quanto sopra, trattandosi di intervento di modifica di impianto esistente, si ritiene che non vi siano elementi tali da poter esprimere un parere di non coerenza dell'area in ampliamento con i criteri di localizzazione del Prb vigente, a condizione che le previsioni di progetto siano valutate positivamente, nell'ambito del presente procedimento, da parte dei soggetti competenti in quanto determinano un effettivo miglioramento dell'attuale situazione dal punto di vista geomorfologico e che vi siano, pertanto, le condizioni per la realizzazione del progetto in sicurezza e coerenza nel pieno rispetto della normativa di settore (decreto legislativo 36/2003).

Si evidenzia infine che il progetto non modifica l'attuale perimetro nella parte corrispondente all'abitato di Legoli in quanto le porzioni di suolo oggetto di ampliamento risultano ubicate nella parte più lontana da tale centro abitato e al di fuori del raggio dei 500 metri previsti, per le discariche, dal Prb quale criterio escludente.

## **CONCLUSIONI:**

### ***componente rifiuti***

#### ***Pianificazione***

La gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato e gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Si invita, i gestori delle discariche di rifiuti non pericolosi, che ricevono rifiuti speciali, a dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli da fuori regione, in linea con la delibera di Giunta regionale n. 19 del 15/01/2018, e nel rispetto degli obiettivi della pianificazione finalizzati a dare concreta attuazione del principio di prossimità.

Si ricorda, inoltre, che la strategia europea sollecita una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica, e in particolare la direttiva 1999/31/CE - direttiva del Consiglio, prevede che entro il 2035 la quantità di rifiuti urbani collocati in discarica debba essere ridotta al 10%.

Si prescrive infine la necessità, come peraltro affermato dal proponente, che le fasi di realizzazione del progetto garantiscano la possibilità di completamento delle volumetrie attualmente autorizzate per il conferimento dei rifiuti urbani.

Si rimanda al settore regionale competente al rilascio dell'autorizzazione di porre le condizioni atte a garantire quanto sopra, nel rispetto della programmazione di Ato.

#### ***Criteri di localizzazione:***

Preso atto dell'analisi svolta, ai fini della coerenza dell'intervento con i criteri escludenti del Prb, si rileva che:

- l'ampliamento proposto non determina un'interferenza con nuovi criteri escludenti del Prb rispetto allo stato attuale in quanto anche l'area già autorizzata, dove insiste l'attuale discarica, è sottoposta a pericolosità geomorfologica;
- il proponente ritiene definitivamente superati i tre criteri escludenti presenti nell'area di

- intervento e afferma che la stabilità risulta garantita dalle condizioni di progetto;
- il progetto non modifica l'attuale perimetro nella parte corrispondente all'abitato di Legoli e le porzioni di suolo oggetto di ampliamento risultano ubicate nella parte più lontana a tale centro abitato e al di fuori del raggio dei 500 metri previsti, per le discariche, dal Prb quale criterio escludente.

Per quanto sopra, trattandosi di intervento di modifica di impianto esistente, si ritiene che non vi siano elementi tali da poter esprimere un parere di non coerenza dell'area in ampliamento con i criteri di localizzazione del Prb vigente, a condizione che le previsioni di progetto siano valutate positivamente, nell'ambito del presente procedimento, da parte dei soggetti competenti in quanto determinano un effettivo miglioramento dell'attuale situazione dal punto di vista geomorfologico e che vi siano, pertanto, le condizioni per la realizzazione del progetto in sicurezza e coerenza nel pieno rispetto della normativa di settore (decreto legislativo 36/2003).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

**La Dirigente**  
*Renata Laura Caselli*

Referenti: Laura Pampaloni (0554387157 – [laura.pampaloni@regione.toscana.it](mailto:laura.pampaloni@regione.toscana.it)), Elisabetta Lenzi, in qualità di posizione organizzativa (0554386628 – [elisabetta.lenzi@regione.toscana.it](mailto:elisabetta.lenzi@regione.toscana.it)).